SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1964

(5ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » **(568) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 77, 78
PIASENTI, *relatore* 77

« Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate » **(604)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 77
ALBARELLO 56, 66, 67, 76
BONALDI 59
CARUCCI 65, 67
DARE' 67
GRANZOTTO BASSO 61
PALERMO 54, 57, 58, 65, 77
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 61, 63, 66, 67, 68, 76
PIASENTI, *relatore* . . . *Pag.* 54, 55, 63, 66, 67
ROSATI 58
VALLAURI 57, 61
ZENTI 60, 66

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Carucci, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Granzotto Basso, Morandi, Noè Pajetta, Palermo, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Vallauri, Venturi e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Pugliese e De Dominicis sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Celasco e Spigaroli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate » (604) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la 5ª Commissione ha fatto pervenire il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, ma ritiene doveroso rilevare che non può non suscitare perplessità il trasferire da uno ad altro capitolo od anche a capitoli nuovi quote ingenti della spesa che nell'approntare il bilancio si è ritenuto stanziare per i capitoli sottoposti a prelievo ».

Informo, altresì, che la 1ª Commissione ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Per quanto concerne il compito della relazione, esso è stato assunto dal senatore Piasenti, dato che il senatore Rosati ha dovuto declinarlo per altri impegni parlamentari.

P I A S E N T I , *relatore*. Ritengo, anzitutto, opportuno togliere di mezzo eventuali titubanze o dubbi che potessero derivare dal parere della Commissione finanze e tesoro Come gli onorevoli senatori avranno rilevato, la copertura della spese comportata dal provvedimento in discussione è prevista mediante riduzione dei capitoli 115, 126 138 e 154 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64. È stato mio scrupolo di accertare l'entità delle riduzioni, specie per quanto riguarda il capitolo, sempre piuttosto esiguo, relativo alle costruzioni navali. Mi è stato assicurato che esso comprende non soltanto le costruzioni navali, in quanto macchine, scafi e attrezzature, ma anche le spese per il personale destinato alle navi stesse. Di conseguenza, poichè finalmente si confida di giungere ad un sostanzioso reclutamento di personale *ad hoc* per mezzo del provvedimento in discussione, si constata che non viene decurtato sostanzialmente alcun capitolo di spesa, ma unicamente si addiviene ad una opportuna utilizzazione dei fondi a disposizione.

Ciò premesso, diamo uno sguardo d'orizzonte al disegno di legge, che presenta dimensioni sociali e tecniche notevoli e che — in una con quello da noi esaminato in una precedente riunione riguardante gli allievi operai — ritengo sia suscettibile di dare veramente a tanta parte delle Forze armate quella sicurezza di prospettive economiche che non soltanto è giovevole agli effetti dell'impiego, ma che dà al contribuente italiano la garanzia che i suoi denari sono spesi nel modo migliore.

Esiste nelle Forze armate una situazione degna di interessamento, da parte di tutti i settori: quella riguardante il trattamento dei sottufficiali e la possibilità di accogliere nell'Esercito volontari a lunga ferma.

P A L E R M O . Specialisti.

P I A S E N T I , *relatore*. Esatto: specialisti. Il problema è complesso, tanto più perchè non si tratta soltanto di riempire dei quadri che tendono sempre più a diradarsi, bensì di fare in modo che al rinnovamento, al rammodernamento, alla tecnicizzazione delle nostre Forze armate corrisponda anche un contingente di personale qualitativamente, oltre che quantitativamente, adeguato In realtà, che cosa è accaduto fino ad oggi? Mi è stato fornito uno specchietto per quanto attiene alla Marina, ma ritengo che la situazione sia più o meno analoga anche presso le altre Forze armate. Da tale specchietto risulta che il *deficit* complessivo, fra sottufficiali e comuni, ammontante nel 1959 a 212 unità, nel 1963 era salito a 999 unità Il *deficit* totale di fabbisogno di personale specializzato nelle navi ammontava

peraltro, sempre nel 1963, con andamento rapidamente crescente, a 4.685 unità.

Che cosa significa ciò? Prima di tutto che il personale da noi addestrato nei CEMM all'uso delle nuove macchine e delle nuove apparecchiature elettroniche di bordo, ad un certo punto abbandona il servizio militare, attratto dalle prospettive dell'impiego civile. Si tratta, perciò, di un capitale che le Forze armate offrono continuamente alla Nazione (e fin qui non ci sarebbe nulla di male, anzi!) senza peraltro poterne trarre vantaggio alcuno, dovendosi, per giunta, sempre provvedere a sostituire i migliori mediante il personale di leva, non più volontario, e quindi con ridotta preparazione specialistica. Ne deriva grave nocumento, con andamento crescente per quanto riguarda le piccole avarie — e anche quando si parla di piccole avarie ci si riferisce sempre a materiale costosissimo — almeno relativamente alla Marina.

P R E S I D E N T E . Già, ma anche altrove le piccole avarie sono gravi; basti pensare alle conseguenze cui va incontro un aereo: precipita.

P I A S E N T I , *relatore*. Giusto: una nave, con una piccola avaria, può anche raggiungere il porto; un aereo invece può precipitare, con totale perdita di vite umane e di materiale.

L'altro aspetto del problema è costituito dall'esodo dei sottufficiali della Marina, che si sintetizza in poche ma eloquenti cifre: in un recente concorso presso le Amministrazioni civili, in cui, tra l'altro, 85 posti erano stati riservati ai sottufficiali della Marina, vi sono state 850 richieste di partecipazione inoltrate da dipendenti della Marina. Evidentemente, si trattava di 850 sottufficiali desiderosi di passare nell'Amministrazione civile, perchè scontenti di rimanere in Marina; 850 sottufficiali che, possiamo esserne pressochè certi, non sono in grado di trasfondere nei subalterni la carica di fiducia e di ottimismo necessaria per affrontare e sopportare la dura vita del marinaio.

Mi sono fermato a tale aspetto perchè il rapido esame che ho fatto di questo complesso disegno di legge non mi ha consentito molto tempo per approfondire gli specifici problemi che riguardano le altre due Forze armate, ma sono intuibili le difficoltà che si incontrano anche altrove, tenendo conto che l'Esercito non è da meno nè della Marina nè dell'Aeronautica in fatto di fabbisogno di personale specializzato.

Questo provvedimento è veramente attesissimo, anche se questa parola ricorre spesso nella discussione dei nostri disegni di legge. Noi abbiamo, infatti, necessità in ordine all'addestramento del personale, in ordine all'apprendimento delle nuove tecniche, in ordine all'impiego di nuovi mezzi, necessità enormi alle quali non sappiamo come fare fronte.

Con questo provvedimento noi praticamente facilitiamo l'accesso dei giovani nella carriera militare, valorizzando così, nel modo migliore, il disposto della legge delega sul reclutamento, la quale dà facoltà al Governo di arruolare i giovani anche di sedici anni. E questa norma relativa all'età è facilmente intuibile. Sono infatti molti i giovani che, finite le scuole medie, non trovano occupazione; costoro adesso potranno dare un aiuto concreto alle loro famiglie.

La norma citata potrà, quindi, dare ai giovani di sedici anni la possibilità di inserirsi, con garanzie notevoli di carriera militare, in un ambiente nel quale apprenderanno un mestiere; e lo apprenderanno tanto più facilmente quando si pensi che la mente del giovane di sedici anni è senz'altro più ricettiva di quella di un giovane di 21 o 22 anni.

Il giovane rimane, pertanto, sotto le armi con particolari condizioni di favore, che vedremo scorrendo gli articoli del disegno di legge. Egli inoltre, data l'età, può essere più facilmente educato all'austerità, se non vogliamo dire durezza, della vita militare.

Il secondo punto, attorno a cui ruota tutto il disegno di legge, è che gli arruolati volontari, o sono trasferiti dopo un certo numero di anni nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente effettivo e finiscono la carriera col grado di maresciallo capo; oppure, se non riescono, possono rimanere in servizio fino a 53 anni come sergenti mag-

giori. I meno dotati, dopo nove anni di servizio, possono passare o all'impiego civile, oppure agli stabilimenti militari come operai di prima e di seconda categoria.

In tal modo, i giovani che a 16 anni vanno sotto le armi, non vengono rimandati poi a casa a 22-23 anni, quando è assai più difficile farsi una posizione; bensì ricevono una preparazione professionale che possono utilizzare, come dissi, sia nell'impiego civile, sia negli stabilimenti militari.

Tutto questo servizio, fino dai sedici anni, è valutato ai fini pensionistici.

Secondo l'articolo 4 del disegno di legge, questi giovani possono contrarre matrimonio al compimento del venticinquesimo anno d'età. Tale clausola è valida anche nel caso di nomina a sottufficiale.

Un terzo punto su cui si fonda il disegno di legge è la statuizione della quantità dei sottufficiali necessari all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica.

Si chiarisce pertanto ai giovani quali sono le possibilità di entrare nel servizio permanente, e quindi le percentuali di possibilità di rimanere fuori, e di avvalersi di quelle clausole di favore che ho citato.

Il progetto di legge ha un aspetto complesso, perchè armonizza tutto il problema con le soluzioni che fino ad ora sono state date, e stabilisce delle norme transitorie per passare da una situazione in atto a quella che si vuol creare.

Io ritengo, pertanto, che, tenendo conto anche dei numerosi emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento al primitivo disegno di legge, il progetto in esame risolva a fondo un problema assai grave, senza la cui soluzione avremmo visto ancora le Forze armate camminare su tre ruote, invece che su quattro. Infatti, chi di noi si è occupato a fondo della questione, sa che cosa rappresenti nella vita del reparto il sottufficiale.

In fondo, si tratta di giovani ai quali l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica offrono una prospettiva, anche su un piano economico, che prima non si offriva; offrono una prospettiva di carriera assai migliore; assicurano una pensione che prima non veniva assicurata; così questo progetto di legge assicura alle nostre Forze armate la possibilità di disporre di personale qualificato e idoneo all'uso dei mezzi moderni.

Ritengo pertanto che la formulazione approvata dalla Camera sia degna di essere presa in considerazione ed accolta.

Per quanto riguarda l'introduzione di carattere generale, credo di non aver più nulla da dire alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Piasenti anche a titolo personale.

A L B A R E L L O . Desidererei avere alcune delucidazioni in merito al disegno di legge in esame.

L'articolo 27 indica l'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica. Ebbene, vorrei conoscere qual'è attualmente l'effettivo organico dei sottufficiali in servizio, e, inoltre, in che misura il nuovo provvedimento, che ci viene proposto, ne aumenta il numero.

Vorrei, in secondo luogo, sapere se l'organico proposto risponde a delle richieste fatte dalle categorie interessate circa la loro sistemazione, e se sia rispettato in esso un rapporto organico con i mezzi effettivamente in possesso della Marina militare. Vi è, infatti, una funzione che crea l'organo; ma vi sono alle volte organi che creano delle funzioni, anche se non necessarie. In altre parole, desidero sapere se si tratti di un provvedimento che va incontro a delle reali necessità della Marina militare, o se, invece, sia questione di un provvedimento di sistemazione.

Un altro quesito: qual'è il vero rapporto che esiste tra i sottufficiali di Marina in servizio e coloro che effettivamente hanno dei compiti specificamente militari? In questa materia, infatti, è difficile sapere in quale situazione ci si trovi. In Aula ho sollevato la questione a proposio degli ammiragli: ne abbiamo ben 67 in servizio permanente effettivo; non vorrei che la medesima sproporzione si verificasse anche in questo caso.

Concordo con il provvedimento, se esso è accompagnato dallo sfoltimento di tutte le forze inutili che vi sono nelle Forze armate;

ma se con esso si tratta di aggiungere qualcosa al già grosso fardello inutile delle Forzo armate, non sarei d'accordo.

A proposito, poi, dell'onere relativo al provvedimento, viene operata una riduzione a carico di un capitolo del bilancio della Difesa, relativo all'acquisto di nuovi mezzi tecnici. Vorrei fare osservare che attualmente la difesa di un Paese è basata sulla modernità dei mezzi tecnici, e noi, invece, andiamo a prelevare proprio dal capitolo destinato all'acquisto di tali mezzi dei fondi intesi ad aumentare ancora l'organico, a detrimento, pertanto, del giusto concetto di un esercito piccolo, ma efficiente. Diversamente, noi creeremo un esercito grosso ed inefficiente, a causa della sproporzione davvero enorme tra il personale e i mezzi necessari.

V A L L A U R I . Questo disegno di legge, come ha spiegato così bene il senatore Piasenti, risponde a necessità più volte fatte presenti.

Nello scorso anno, in occasione della discussione del bilancio della Difesa, si è messa in evidenza la necessità di poter contare su di un nucleo permanente di specialisti, di tecnici a lunga ferma, che costituiscono la spina dorsale dell'Esercito, anche se non è detto che si debba arrivare addirittura ad oltre il 20 per cento delle Forze armate costituite da volontari tecnici a lunga ferma.

Non si dimentichi, inoltre, che il servizio di leva obbligatorio è dettato da necessità che, con l'andar del tempo, vanno perdendo di importanza. L'Inghilterra stessa si è orientata verso il servizio volontario permanente, per avere un esercito piccolo, ma più efficiente e più tecnicamente preparato.

Ritengo, pertanto, che la costituzione di alcuni quadri sia un'iniziativa estremamente positiva in previsione di un successivo balzo in avanti verso la diminuzione (ad imitazione dell'esercito inglese) dei coscritti di leva, cioè verso un volontarismo professionale che ritengo sia il traguardo da raggiungere.

È evidente che quadri, come i presenti, non possono essere diminuiti, ma debbono rimanere costanti per quei servizi efficienti tecnici e moderni, che richiedono una capacità, la quale non può essere improvvisata nel giro di pochi mesi. Si vuole, quindi, col disegno di legge, raggiungere un duplice scopo: non continuare a depauperare personale istruito in un certo campo, e, in secondo luogo, offrire condizioni sufficientemente agevoli per creare delle prospettive ai giovani.

Pertanto, al di fuori di quelle che possono essere le discussioni sui singoli articoli — da confermare od, eventualmente, da perfezionare — ritengo che il disegno di legge raggiunga il suo scopo e, quindi, possa essere senz'altro approvato.

P A L E R M O . Debbo dire che la mia parte politica è molto perplessa su questo disegno di legge. Noi, infatti, dobbiamo sempre ispirarci al dettato costituzionale; ebbene, noi sappiamo che la Costituzione prevede la coscrizione obbligatoria.

Io non vorrei che, attraverso il presente disegno di legge, con il quale si immettono dei volontari specialisti nell'Esercito, quest'ultimo venisse a cambiare fisionomia, e da esercito popolare, formato da tutte le forze del nostro Paese, si dovesse, invece, tramutare in un esercito di specializzati, in un esercito di mestiere.

Noi abbiamo da tempo abbandonato lo esercito di mestiere per quello nazionale; ma, quando si parla di reclutamento a 16 anni di età, desideriamo vedere con chiarezza di che si tratti. A mio avviso, il disegno di legge in esame è la conseguenza di una politica errata seguìta finora dal Ministero della difesa: quante volte, in Commissione, ci siamo preoccupati del problema dei sottufficiali? E non soltanto per quanto riguarda il loro stato giuridico, non soltanto per quanto concerne le loro condizioni morali, ma soprattutto in ordine al loro stato economico. Il fatto che su 80 posti a disposizione in un concorso per il passaggio all'Amministrazione civile, ben 850 sottufficiali abbiano presentato domanda, denota un malessere, un malcontento che non possiamo sottovalutare, nè tanto meno nascondere con l'opportunità e la possibilità di sostituirli con dei volontari.

Non ho ascoltato l'intera relazione del senatore Piasenti, e me ne dolgo; tuttavia, ritengo che quanto egli ha riferito in ordine alla Marina possa valere anche per le altre Forze armate. È per tale motivo che non sono convinto che si perseguano, con il provvedimento in discussione, tutte le necessarie soluzioni del problema. Onorevole Sottosegretario, ho già avuto modo di far rilevare che, qui, allorchè si trattano problemi del personale delle Forze armate, si ricorre troppo alla retorica; invece sarebbe opportuno esaminare i vari problemi nella loro complessità e materialità, senza fronzoli che annebbiano la mente e gli occhi di coloro che non conoscono a fondo la realtà e che ci trasportano sulle ali della poesia; una retorica che, a mio avviso, è stata una delle cause principali delle nostre disavventure, e, soprattutto, del disastro dell'8 settembre 1943.

I miei colleghi ed io nutriamo delle grosse perplessità e desidereremmo delle precise dichiarazioni a garanzia che i volontari a lunga ferma non vogliono rappresentare, come non debbono rappresentare il primo passo verso un esercito di mestiere; perchè noi ad un esercito di mestiere ci opporremo con tutte le nostre forze, non soltanto perchè siamo contrari a una tale impostazione delle nostre Forze armate, ma soprattutto perchè si tratta di un sistema contrario al dettato della nostra Costituzione. Dall'esito della discussione in corso ci regoleremo per il voto; ma ritengo che finiremo per astenerci, perchè il provvedimento in esame ci lascia — ripeto — molto perplessi.

I nostri dubbi sono avvalorati da un altro dato di fatto: il fatto di aver appreso che è in cantiere — o meglio, è già stato varato — un sottomarino armato di missili atomici, il quale disporrà di un equipaggo misto di cui faranno parte marinai italiani. È evidente che se noi invieremo a far parte di quell'equipaggio misto volontari di 16 anni, noi non otterremo che su quella nave si abbia una espressione del popolo italiano, bensì di una ristretta categoria di cittadini, la quale si sente legata più che agli interessi nazionali, ai propri di carriera. Quindi, anche per tale motivo riconfermiamo le nostre perplessità.

R O S A T I . Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame proprio per motivi contrari a quelli esposti poco fa dal senatore Palermo. A me sembra, infatti, che il provvedimento in discussione sia schivo ed esente da quella demagogia, da quelle parole grosse, cui ha accennato lo stesso senatore Palermo. Si tratta di un disegno di legge quanto mai pratico e realistico; oltremodo chiaro e che va incontro, secondo me, a due esigenze fondamentali: anzitutto esso agevola il superamento della crisi nel settore del reclutamento e, quindi della deficienza del personale; in secondo luogo esso assolve il problema economico-finanziario di una benemerita categoria di militari, soprattutto affrontando e risolvendo — forse per la prima volta con tale ampiezza e concretezza — il problema della previdenza e pensionistico.

P A L E R M O . Su ciò siamo d'accordo.

R O S A T I . Per quanto riguarda l'età minima stabilita per l'arruolamento volontario, ritengo — anche per i motivi esposti dal senatore Piasenti — che averla fissata in 16 anni consenta uno sviluppo di carriera tale da permettere ai nostri giovani di avere delle prospettive chiare che oggi effettivamente non esistono. Perchè tanti giovani sono infatti oggi contrari, o, almeno, incerti se abbracciare la carriera delle armi? Perchè non si è assicurata loro alcuna sicurezza per il domani. Infatti tanti di essi, raggiunti i 21-22 anni di età e posti in congedo, si trovano nella impossibilità di incamminarsi verso una carriera civile, proprio per l'impreparazione che li caratterizza. Invece, un giovane di 16 anni ha la possibilità di contare su un adeguato periodo di specializzazione e su solide garanzie per l'avvenire.

Ma non basta. Desumiamo dal testo del provvedimento in discussione che i giovani dovranno sottoporsi a prove ardue, pesanti, per cui è assicurata una accurata selezione; ed anche se non riusciranno a superare tut-

te le prove, avranno la possibilità di partecipare a dei concorsi per entrare nell'impiego civile, negli arsenali militari, e così via. Vi è, insomma, per i nostri giovani finalmente una prospettiva ampia, che li spingerà senza dubbio ad interessarsi alla specializzazione nel campo militare.

Concordo invece, almeno in parte, con quanto esposto dal senatore Albarello, nella valutazione delle cifre; ed a tal proposito faccio rilevare che se l'onorevole Sottosegretario riterrà di illustrarci le differenze fra gli attuali e i futuri organici, certamente ci illuminerà su un punto un po' oscuro. Sono d'accordo col senatore Albarello anche in ordine alla soprastruttura. Non parlo degli ammiragli, a proposito del cui eccessivo numero si potrebbero fare delle osservazioni che sono peraltro comuni anche agli organici delle altre Forze armate dello Stato; certo è che occorrerà arrivare alla eliminazione di tutti quegli elementi che, con una brutta parola, chiamerò imboscati in un determinato settore, cioè che non sono produttivi per le Forze armate. È un'operazione di sfoltimento che s'impone, per far posto a forze giovani e specializzate, di modo che ognuno abbia un suo incarico specifico e contribuisca al potenziamento effettivo delle nostre Forze armate. Si tratta di un problema indubbiamente importante e difficile a risolvere che dovrà essere esaminato, ma che si enuclea dal disegno di legge in discussione; tuttavia, ritengo che il Ministro della difesa debba affrettarne la soluzione.

Desidero, poi, sottolineare un aspetto del provvedimento in discussione, che mi ha fatto veramente piacere: la sua portata sociale. Ritengo che per la prima volta — almeno basandomi sulla mia scarsa esperienza in materia — si affronti un problema di carattere sociale, così da assicurare ai giovani alle armi una garanzia non soltanto economico-finanziaria, ma anche pensionistica. Si tratta di provvedimenti che amerei veder adottati anche in altri settori, perchè esistono squilibri veramente gravi nel campo pensionistico, per esempio tra gli ufficiali. Comunque, avremo occasione di parlare ancora di tale problema.

BONALDI. Il disegno di legge, che stiamo esaminando, mi trova senz'altro favorevole. Anzitutto con esso si va indubbiamente incontro alla grave crisi del reclutamento, messa molto bene in luce dal senatore Piasenti ed emersa in varie altre circostanze, come ad esempio nel corso della discussione del bilancio del Ministero della difesa avvenuta in Aula. In secondo luogo, l'aver previsto il reclutamento di personale in una età così giovane offre una maggiore garanzia di apprendimento delle cognizioni tecniche dei futuri specialisti. Terza considerazione, che mi fa essere favorevole al provvedimento, è la indubbia specializzazione che i giovani finiranno per conseguire, premessa oramai indispensabile non soltanto per il nostro, ma per tutti gli eserciti moderni.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Palermo, in ordine all'equipaggio misto della unità atomica, alla cui formazione anche l'Italia contribuirà con un proprio contingente, ritengo che appunto la giovane età dei nostri rappresentanti e di quelli delle altre nazioni consentirà un più rapido e migliore affiatamento. Nè deve essere motivo di preoccupazione, a mio avviso, il fatto che i nostri giovani possano arrecare un maggiore contributo di tecnicismo, piuttosto che di sentimento patrio, in quanto è notorio che gli italiani hanno sempre unito ad un innato senso di disciplina un sacro amore per la Patria. Anzi, è proprio in virtù della giovane età che sarà possibile arrivare ad una migliore comprensione fra rappresentanti di Paesi diversi, peraltro uniti nel proposito di difendere comuni interessi di cultura e di libertà. Ecco i motivi per cui sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

Sento, poi, il dovere di sottolineare la chiarezza nell'esposizione e nella preparazione del senatore Piasenti. Durante i pochi mesi di mia permanenza al Senato, non avevo mai ascoltato relazioni, su argomenti anche tra loro assai diversi, lucide e dettagliate come quelle del senatore Piasenti, e gliene do pubblicamente atto a nome della mia parte politica.

ZENTI. Mi riferirò in particolare ad alcuni appunti sulla Marina, che è stata la arma più vicina al mio cuore, ma ritengo che analoghe considerazioni potrebbero essere fatte anche per altre Forze armate. Anzitutto, desidero rivolgermi, non con spirito polemico ma in via confidenziale, al senatore Albarello, il quale ha citato Bacone: la funzione crea l'organo.

Nella relazione scritta che accompagnava il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati sono esposte molto chiaramente le due ragioni di fondo che hanno ispirato il provvedimento. Mi sia consentito di leggerle. La prima è così formulata: « Le nuove, moderne unità terrestri, navali ed aeree, approntate e costruite in base a criteri del più spinto tecnicismo (automazione, automatismo, apparati elettronici, missili, eccetera) richiedono personale che, per elevata e provata capacità professionale e per senso di responsabilità, rafforzati durante lo svolgimento della carriera militare, possa dare al Paese pieno affidamento della costante efficienza delle costosissime apparecchiature ad esso affidate ». Sull'argomento si è già egregiamente intrattenuto il senatore Piasenti.

L'altro punto essenziale, al quale si è particolarmente riferito il senatore Albarello, giustamente preoccupato della possibilità che si esorbiti da quelle che sono le effettive necessità organiche delle specialità delle tre Armi, è così tratteggiato nella relazione stessa: « Per quanto riguarda gli aumenti degli organici dei sottufficiali, il relativo provvedimento corrisponde all'accresciuto bisogno di sottufficiali tecnici specializzati; alla necessità di immissione nel servizio permanente di un maggiore numero di volontari, la cui formazione professionale è quanto mai costosa e non sembra affatto utile, quindi, disperdere; alla esigenza di migliorare, per quanto possibile, la carriera dei sottufficiali, i quali, pur dovendo superare difficili prove e selezioni, pur dovendo affrontare una vita di sacrificio e notoriamente non scevra da pericoli e disagi, non hanno potuto e non possono beneficiare, per evidenti ragioni di organica militare, dei notevoli miglioramenti di carriera (e quindi economici) conseguiti da molti altri pubblici dipendenti ».

Come si vede, le ragioni che hanno ispirato il provvedimento sono tutt'altro — mi consenta, senatore Palermo — che romantiche, ispirate a poesia o a retorica militare; anzi, sono ragioni sostanziali, valide, che accomunano l'utilità di conferma nei ruoli organici e di espansione nella carriera di valorosi appartenenti alle Forze armate, quelli dei gradi intermedi. Ecco il motivo per cui non ravviso nel disegno di legge motivi di poesia o di retorica, sibbene lo considero un provvedimento la cui unica stranezza — mi sia permesso di dirlo — è rappresentata dal fatto che sia arrivato così in ritardo dinanzi al Parlamento, certo comunque senza colpa del Governo, nè del Presidente della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è stato trasmesso pochissimi giorni fa: per parte nostra, non abbiamo, quindi, perduto tempo.

ZENTI. Desidero poi intrattenermi brevemente su un altro punto: e dirò certamente cose non peregrine, dato che chissà quante volte la 4ª Commissione avrà avuto modo di occuparsi del problema. Si tratta della norma prevista all'articolo 4, che prevede il compimento del venticinquesimo anno di età per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio da parte dei sottufficiali.

Per quanto riguarda il limite d'età per il matrimonio, sarei un po' meno restrittivo. Quanto meno se si vogliono lasciare i 25 anni, il Ministro potrebbe essere delegato a derogare da questa restrizione.

A me pare comunque che il presente sia un ottimo provvedimento sotto ogni profilo, in quanto mira a fare militare nelle Forze armate una nuova generazione di tecnici specializzati, i quali siano attirati non solo per una vocazione di lavoro, ma anche perchè tale vocazione consente di assicurare a se medesimi e alle proprie famiglie un avvenire economico più sicuro. In altre parole, con il provvedimento si mira a rendere più appetibile una carriera che fino ad oggi lo è stata poco.

Mi dichiaro pertanto favorevole al provvedimento.

VALLAURI. Vorrei cercare di sciogliere le perplessità manifestate dal senatore Palermo. Egli, infatti, ha fatto una questione politica, di principio, non sostanziale e tecnica, perchè, su quest'ultimo aspetto, non si può non essere d'accordo.

Il senatore Palermo pensa ad un pericolo futuro costituito da un esercito di mestiere. Io vorrei dire, però, che il volontarismo è veramente espressione popolare, sostanziata da un apporto personale.

V'è una contraddizione, perchè mentre si richiede una coscrizione sempre meno estesa, si domanda altresì un esercito dotato di mezzi meccanici moderni, che richiedono però un personale con una ferma più lunga. E allora si impone assolutamente di possedere degli specialisti.

GRANZOTTO BASSO. Mi dichiaro completamente favorevole al disegno di legge.

Vorrei soltanto sottolineare che il provvedimento è stato emendato e studiato profondamente dall'altro ramo del Parlamento. Quindi, dopo l'ampia relazione del senatore Piasenti, non ci rimane — anche per l'urgenza del provvedimento stesso — che dare il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Desidero rassicurare il senatore Palermo, in quanto proprio l'articolo 52 della Costituzione, il cui primo comma è così formulato: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino » aggiunge, poi, al secondo comma: « Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ».

La vita militare si è sempre svolta su un duplice binario: quello del servizio permanente effettivo e quello dei volontari, cioè di coloro la cui permanenza sotto le armi è determinata da una libera elezione. D'altra parte, si tratta di una percentuale minima, poichè la gran massa è costituita da coloro che adempiono al servizio obbligatorio.

Ho avvertito immediatamente, senatore Palermo, quello che è il suo pensiero. Lei infatti ritiene che la generalità dei cittadini che vanno alle armi è l'espressione di un determinato orientamento del Paese in quel dato momento della storia; però è anche vero che coloro, invece, che assumono particolari incarichi, vengono da padri e da madri italiani e portano nei loro cuori e nelle loro menti un determinato orientamento.

Comunque, come ho già detto, questi giovani non sono che una notevole minoranza, una percentuale minima.

Il presente disegno di legge, come ha sottolineato il senatore Piasenti nella sua relazione (della quale torno a ringraziarlo) è profondamente sociale, dato che esso assicura a tali giovani volontari una piena tranquillità anche sotto l'aspetto economico e di carriera.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Prima di fornire agli onorevoli senatori i dati richiestimi circa gli organici delle Forze armate attualmente in vigore, è mio desiderio esprimere un ringraziamento, a nome del Governo, al senatore Piasenti per la completezza e concretezza della sua relazione, conclusasi con il voto che il presente provvedimento venga approvato senza ulteriori modifiche, in considerazione anche dell'attesa del personale ad esso interessato.

Naturalmente, ringrazio per le loro osservazioni anche gli altri senatori intervenuti nella discussione e constato con piacere che la maggioranza degli intervenuti si è espressa favorevolmente al provvedimento, salvo qualche perplessità che mi auguro superabile. Sono già state esposte ed illustrate le ragioni che militano a favore di questo disegno di legge, e che non solo lo giustificano, ma ne sottolineano e sollecitano una rapida approvazione; pertanto, al Governo resta ora ben poco da aggiungere salvo, ripeto, prendere atto con compiacimento dei concreti risultati cui si è pervenuti nel corso della discussione. L'unica cosa che desidererei ancora sottolineare (per la verità *ad abundantiam,* in quanto disponiamo già di elementi sufficienti per una valutazione positiva del provvedimento) è che le norme,

di cui trattasi, presentano due aspetti particolarmente interessanti.

Il primo è di carattere sociale; è stato già illustrato ed è di notevole importanza, in quanto, per la prima volta, si adotta un sistema innovatore a favore dei soldati che prestano il loro servizio militare con la qualifica di volontari; a tale personale il presente provvedimento, attraverso l'assicurazione obbligatoria, garantisce la pensione d'invalidità e di vecchiaia, così come avviene per ogni altra categoria di dipendenti.

A questo notevole passo in avanti che il presente provvedimento rende possibile per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica va aggiunto un secondo elemento, quello della graduale sistemazione di carriera. Infatti le norme in parola stabiliscono il mantenimento in servizio fino a 53 anni di età con il grado massimo di sergente maggiore (o di secondo capo) e con vincoli successivi di rafferma per coloro che non avranno la possibilità di passare nei ruoli del servizio permanente. I volontari raffermati avranno, altresì, la possibilità di passare nell'impiego civile in base alle modalità già previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali. Inoltre, il disegno di legge in esame prevede la riduzione a sedici anni del limite minimo di età per l'arruolamento volontario, con conseguente beneficio di arrivare più sollecitamente a conseguire una sistemazione; infine, prevede l'abbassamento del limite di età per l'autorizzazione a contrarre matrimonio. Oltre altre agevolazioni, esso nell'insieme concorre notevolmente a migliorare, se non a soddisfare in pieno, l'attuale trattamento riservato al personale di cui trattasi.

In definitiva, il provvedimento va notevolmente incontro alle urgenti e pressanti esigenze delle Forze armate e, anche se non risolve in modo definitivo tutti i problemi relativi alla necessità di adeguare il personale all'attuale sviluppo tecnico, costituisce tuttavia un mezzo importante per armonizzare tra loro personale, materiali, mezzi e servizi delle Forze armate.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, che non sono altro se non la ripetizione di quanto è stato già detto dagli altri onorevoli senatori intervenuti nella discussione, ritengo che sia quanto mai opportuno addivenire ad una rapida approvazione del provvedimento, malgrado le lamentate deficienze che esso presenta. Infatti, è stato in particolar modo fatto notare che l'organico dell'Aeronautica presenta ancora notevoli lacune; a questo proposito, desidero precisare che il Governo si è reso conto di questa particolare carenza, tanto è vero che è allo studio un altro provvedimento tendente a migliorare ulteriormente la situazione.

Riferendomi ora alla richiesta fattami dal senatore Albarello, leggerò i dati relativi agli organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica attualmente in vigore facendo seguire ogni cifra da quella che il disegno di legge in esame propone relativamente ad ogni Arma e qualifica.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito è il seguente:

aiutanti di battaglia e marescialli maggiori	attuali	2.500
	proposti	3.500
marescialli capi	attuali	3.000
	proposti	4.000
marescialli ordinari . . .	attuali	3.900
	proposti	4.500
sergenti maggiori	attuali	7.200
	proposti	8.500

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è attualmente di 1.500 unità, che si propone di portare a 1.900.

Passiamo ora all'organico della Marina. L'organico attuale è il seguente:

capi di 1ª classe	n.	1179
capi di 2ª classe	»	1526
capi di 3ª classe	»	1526
secondi capi	»	2705
	Totale	6936

sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio	n.	500

L'articolo 26 del presente disegno di legge stabilisce che per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare stabilito dalla legge di bilancio è aumentato dello 0,5 per cento della forza bilanciata.

Inoltre per lo stesso semestre la forza organica dei sergenti, sottocapi e comuni in ferma volontaria o in rafferma è stabilita come segue:

sergenti volontari	2.300
sergenti raffermati di leva	150
sottocapi e comuni volontari . . .	8.400
sottocapi raffermati di leva	1.000

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare è il seguente:

aiutanti di battaglia e marescialli di prima classe	attuali	1.700
	proposti	2.300
marescialli di seconda classe	attuali	2.500
	proposti	2.800
marescialli di terza classe .	attuali	3.300
	proposti	3.300
sergenti maggiori	attuali	7.500
	proposti	6.600

In totale, il nuovo organico è costituito da 15.000 unità.

P R E S I D E N T E . Dai dati testè letti risulta che gli attuali sergenti maggiori sono 7.500, mentre quelli ora proposti sono in numero di 6.600. Come mai vi è questa diminuzione?

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Come ho precisato prima per l'Aeronautica v'è questa deficienza nell'organico, deficienza alla quale si cercherà di provvedere in successione di tempo, specie per quanto riguarda il numero dei marescialli in soprannumero.

P I A S E N T I , *relatore.* Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Sottosegretario Pelizzo per le parole di elogio usate nei miei riguardi.

Desidero poi precisare agli onorevoli senatori che molte delle perplessità da loro fatte presenti ritengo siano superabili. Penso infatti che anche in questo caso non si possa verificare lo squilibrio da molti lamentato e deplorato per i gradi superiori delle Forze armate, giacchè, come ho anche avuto occasione di osservare durante la discussione del bilancio del Ministero della difesa lo scorso anno, le conseguenze della legge Pitzalis non destano timore e preoccupazioni relativamente ai sottufficiali. I dati che ci sono stati forniti comparativamente a quelli oggi proposti dal presente provvedimento mi pare che non siano tali da dimostrare una tendenza inflazionistica in questo campo.

Direi piuttosto che finora, per essi si è ripetuto il caso della parabola evangelica della mensa apparecchiata alla quale però nessun invitato voleva partecipare. Anche in campo militare noi abbiamo avuto fino ad oggi una mensa preparata per migliaia di sottufficiali, alla quale nessuno si accostava, ed è augurabile che ora, con le nuove norme che verranno approvate, questo non avvenga più. Personalmente, ricordo molto bene di aver osservato più di una volta, durante le cerimonie del giuramento delle reclute « C.A.R. », che vi erano plotoni comandati nè da sottotenenti e neppure da sergenti, bensì da caporali maggiori.

Con questo provvedimento, ripeto, speriamo che la « mensa » militare sia un po' più affollata, e se ciò avverrà noi avremo ottenuto l'effetto desiderato senza che si debba arrivare per questo a parlare di un esercito di mestiere.

Il senatore Albarello ha fatto qualche osservazione relativamente agli spostamenti di stanziamenti da un capitolo all'altro dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-1964; ma, almeno per quanto riguarda la Marina, posso assicurare che in passato sono stati realizzati risparmi tali per cui la Marina è oggi in grado di far fronte alle nuove necessità. In conclusione, ritengo che non vi siano spostamenti di bilancio nè di orga-

nico tali da giustificare le perplessità di cui si sono fatti interpreti alcuni onorevoli senatori prima intervenuti; e, pertanto, mi auguro che il provvedimento possa rapidamente completare il suo *iter* legislativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica è stabilito in anni sedici.

(*È approvato*).

Art. 2.

Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna Forza armata, i militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino all'età di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore per ciascuna Forza armata.

(*È approvato*).

Art. 3.

Dopo avere compiuto almeno 9 anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore e, se idonei, conseguono la promozione nei limiti del 20 per cento della forza organica determinata ai sensi dei successivi articoli 9 e 27, ultimo comma, e 18, penultimo capoverso, restando nelle predette posizioni.

I sergenti giudicati non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica può essere concessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio, con le modalità previste dalle norme in vigore, al compimento del venticinquesimo anno di età.

Tale autorizzazione è da ritenere valida anche nei casi di nomina a ufficiale, di passaggio in servizio permanente effettivo e di commutazione di ferma.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il servizio prestato in ferma o rafferma dai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è utile ai fini di pensione.

(*È approvato*).

Art. 6.

In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica, che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione a cura dell'Amministrazione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento spettante; la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi, salvo che l'interessato rinunci al com-

puto ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse, senza interesse.

Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborserà all'erario i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato dal senatore Carucci un emendamento tendente a sostituire le parole. « L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento spettante; la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato » con le altre: « L'importo dei contributi è a totale carico dell'Amministrazione militare di appartenenza ».

Inoltre il senatore Carucci propone di sostituire la formulazione del secondo comma dell'articolo con la seguente: « Qualora il personale, di cui al comma precedente, assuma successivamente servizio di ruolo presso l'Amministrazione statale, questa è tenuta a ricostruire la posizione assicurativa del concorrente e a rilevare i contributi versati a suo tempo all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ».

C A R U C C I . Ritengo che sia quasi superfluo illustrare la portata dei due emendamenti da me proposti all'articolo 6, in quanto sia il relatore che gli altri onorevoli senatori intervenuti nella discussione hanno messo in rilievo il contenuto sociale del presente disegno di legge.

Al primo comma dell'articolo in esame propongo che l'importo dei contributi per la costituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei militari volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica, che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, sia a carico dell'Amministrazione militare di appartenenza e non venga, invece, trattenuto sul premio di congedamento spettante ai militari stessi. Se, infatti, questi giovani cessano dal servizio militare in età molto giovane, il premio di congedamento spettante sarà una vera miseria, se essi dovranno pagare anche i contributi di cui sopra.

Il secondo emendamento da me proposto tende ad assicurare ai militari volontari, che assumano successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, una pensione rispondente effettivamente al cumulo degli anni di servizio prestato alle dipendenze dello Stato, in modo che a fine servizio tali giovani godano di una pensione non in base agli anni di servizio prestati presso la seconda Amministrazione statale, ma in base a tutti gli anni da essi prestati alle dipendenze dello Stato. In questo modo noi assicureremo ai dipendenti una pensione dignitosa, e la presente legge potrà esplicare in pieno il suo contenuto altamente sociale.

P A L E R M O . Sono completamente d'accordo con le proposte fatte dal senatore Carucci.

Mi sembra ingiusto il fatto che i contributi per la costituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia debbano essere detratti dal premio di congedamento spettante al militare volontario, che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio. Come proposto dal senatore Carucci, ritengo pure io che l'importo dei contributi in oggetto debba gravare sulle Amministrazioni militari di appartenenza.

Il secondo emendamento presentato ritengo che rivesta una importanza ancora maggiore del primo, e mi auguro che venga preso in attenta considerazione dalla Commis-

sione, la quale dovrebbe ricordare che il presente provvedimento ha un carattere spiccatamente sociale, ed innova profondamente nel campo dell'assicurazione previdenziale militare, come da tutti auspicato.

A L B A R E L L O . Effettivamente la questione del cumulo pensionistico è stata lungamente dibattuta anche nel campo delle Amministrazioni civili. Ricordo ancora la battaglia dell'onorevole Vigorelli a questo proposito, in quanto si verificava che se un individuo, che aveva prestato servizio per un certo numero di anni in un'Amministrazione, veniva licenziato, e trovava, poi, un posto in un'altra Amministrazione, al momento del collocamento a riposo non riusciva a maturare gli anni nè per una pensione nè per l'altra, poichè il numero degli anni di servizio prestato non si cumulava. Nel campo delle Amministrazioni civili si è ovviato a tale inconveniente, per modo che mi sembra che anche per i militari si debba pervenire ad un'uguale soluzione.

P I A S E N T I , *relatore*. Devo dichiarare, onorevole Presidente, di non essere d'accordo sul primo emendamento presentato dal senatore Carucci, perchè, a meno che le mie scarse cognizioni di carattere previdenziale non mi facciano velo, mi pare che non esistano predecenti in base ai quali l'Amministrazione di provenienza si debba accollare l'intiero importo dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, qualora il militare cessi il servizio senza aver acquisito diritto a pensione.

Per quanto riguarda poi l'emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 6, devo confessare che effettivamente esso mi sembra poco chiaro e forse bisognoso di qualche precisazione.

Tuttavia, prima di prendere una qualsiasi decisione sarebbe forse meglio rivedere attentamente il problema, a meno che l'onorevole Sottosegretario non ci precisi l'esatto significato della norma in oggetto.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il primo emendamento proposto all'articolo 6 per quanto si riferisce all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia in favore dei militari che lasciano il servizio senza aver acquisito diritto a normale pensione per anzianità di servizio ritengo non abbia ragion d'essere, anche se si dispone, per il pagamento dei contributi, di ricorrere alla trattenuta del premio di congedamento spettante al militare stesso. Infatti, da parte del personale corre l'obbligo di pagare i contributi assicurativi; e da parte nostra vi deve essere l'impegno di assicurare il beneficio del trattamento per l'invalidità e la vecchiaia. V'è una prestazione da parte dello Stato, cui deve corrispondere una contro-prestazione da parte dell'interessato che ne beneficia.

Oltre a ciò, vi è un altro motivo d'ordine diciamo, pratico, che mi induce a esprimere un parere sfavorevole all'emendamento in esame; infatti, analogo trattamento a quello previsto dal primo comma dell'articolo 6 è praticato anche presso le altre Amministrazioni statali. Pertanto, ritengo che la proposta sia da accantonare, perchè darebbe luogo a questioni difficilmente superabili.

Circa il secondo emendamento presentato dal senatore Carucci, esso prospetta il caso di persona che abbia prestato servizio militare per diversi anni non nei quadri permanenti e poi assuma un servizio di ruolo presso altra Amministrazione statale. Con esso si chiede in sostanza se il numero di anni del primo servizio vengano computati ai fini della pensione. Rispondo affermativamente, in quanto i servizi prestati allo Stato prima dell'assunzione in un impiego di ruolo sono riscattabili dall'interessato, e, quindi, i due servizi, quello di ruolo e quello precedente, si sommano ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per questa ragione anche il secondo emendamento del senatore Carucci non può trovare favorevole il Governo.

Z E N T I . Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul disposto dell'articolo 5 il quale dice: « Il servizio prestato in ferma o rafferma dai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma

dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è utile ai fini della pensione ». Mi pare che questa norma sia chiarificatrice ai fini della nostra discussione. Se non ho male interpretato quanto esposto dal senatore Carucci, gli anni prestati nel servizio militare sono validi ai fini della pensione, nel senso che tali anni sono cumulabili con quelli passati presso un'altra Amministrazione pubblica non soltanto per raggiungere il minimo per andare in pensione, ma relativamente all'entità della pensione.

Se l'onorevole Sottosegretario darà una interpretazione autentica in questo senso, io non solleverò opposizione.

D A R È . Il senatore Zenti ha fatto rilevare con acutezza che l'articolo 5 dice chiaramente che il servizio prestato nell'esercito è utile ai fini della pensione. L'articolo 6, però, sembra in contraddizione con quanto detto nel precedente articolo, perchè al secondo comma recita: « Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi, salvo che l'interessato rinunci al computo ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi ».

Ora, tali parole mi fanno sorgere qualche perplessità.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il senatore Albarello ha chiesto se l'interpretazione da me data alla norma in discussione sia autentica. Ebbene, essendomene accertato, posso confermare che è autentica.

A L B A R E L L O . Desidero allora che risulti a verbale l'interpretazione del Sottosegretario, e cioè che l'utilizzazione del servizio militare non si intende ai soli fini della durata degli anni necessari per andare in pensione nella nuova Amministrazione, ma per la stessa consistenza della pensione.

C A R U C C I . Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario vengono meno le mie perplessità, per modo che ritiro gli emendamenti da me proposti al primo ed al secondo comma dell'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 7.

Nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per la nomina ad operaio di prima e seconda categoria il 30 per cento dei posti è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) e *i*) dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Al primo comma di questo articolo il senatore Carucci propone un emendamento sostitutivo delle parole: « siano stati congedati da non oltre due anni » con le altre: « siano stati collocati in congedo per motivi indipendenti dalla propria volontà ».

P I A S E N T I , *relatore.* Al primo comma dell'articolo 7 si prospetta il caso tipico dei giovani che vanno sotto le armi volontari a 16 anni, che è l'età minima prevista dalla legge, e vi stanno almeno 9 anni in servizio permanente, giungendo così a 25 anni. Successivamente costoro hanno due anni di tempo per partecipare ai concorsi, raggiungendo l'età di 27 anni, che è un'età piuttosto avanzata, pur essendo questa l'ipotesi più « giovanile » possibile, per così dire.

Il secondo comma, inoltre, dell'articolo 7 illustra le ragioni per le quali essi possono essere congedati e non avere diritto a partecipare ai concorsi in parola; ragioni eminentemente di carattere disciplinare.

Così formulato, pertanto, mi pare che l'articolo 7 sia più chiaro ed anche più comprensivo dei vari casi.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è contrario all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Carucci.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Carucci.

(*Non è approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 8.

Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — Il primo comma dell'articolo 24 è così sostituito:

« Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo dei tre gradi e di capo di 1ª, 2ª e 3ª classe raggiunge l'età indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente nello stesso grado rivestito alla data del trasferimento ».

II. — Nel primo comma dell'articolo 27 sono soppresse le parole « rivestendo il grado massimo ».

(*È approvato*).

Art. 9.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli maggiori	3.500
marescialli capi	4.000
marescialli ordinari	4.500
sergenti maggiori	8.500

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.900 unità.

La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 10.

Metà dell'aumento dei posti di organico per il grado di maresciallo maggiore dell'Esercito è portato in diminuzione dei soprannumeri esistenti nel grado stesso alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.

Per l'assorbimento dei soprannumeri residui restano ferme le disposizioni del citato articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 11.

I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono essere trattenuti o richiamati in servizio a domanda, con vincolo annuale rinnovabile, fino ad un massimo di anni 5, qualora:

a) abbiano prestato servizio nel grado di sergente con soddisfacente rendimento;

b) siano celibi o vedovi senza prole.

Non possono essere disposti richiami a domanda, ai sensi del precedente comma, di sergenti di complemento collocati in congedo illimitato da oltre due anni per ultimato servizio militare di leva.

(*È approvato*).

Art. 12.

I caporali maggiori dell'Esercito, che al termine del servizio militare di leva siano gudicati idonei al grado di sergente, qualora ne facciano domanda e ricorrano le condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, possono, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per il loro in-

vio in congedo, essere nominati sergenti di complemento e trattenuti in servizio con vincolo annuale rinnovabile fino ad un massimo di anni 5.

(*È approvato*).

Art. 13.

Ai sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sergenti stessi non possono essere collocati in congedo di autorità, per motivi diversi da quelli previsti dal citato articolo 40, se non al termine di ogni vincolo annuale, con preavviso di due mesi. Possono essere collocati in congedo, anche prima della scadenza del vincolo annuale, coloro che ne facciano richiesta per giustificati motivi.

I sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio in base alle disposizioni vigenti in materia. Essi però sono collocati in congedo al termine del vincolo annuale in corso.

(*È approvato*).

Art. 14.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari per esami ai fini della nomina a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti di complemento di cui alla presente legge.

Ai concorsi di cui al precedente comma possono partecipare i sergenti che abbiano contratto il quarto vincolo annuale di servizio ai sensi della presente legge.

I vincitori dei concorsi sono nominati in servizio permanente con il grado di sergente maggiore e con decorrenza dalla data del decreto di nomina.

I concorsi straordinari sono indetti per coprire le vacanze organiche disponibili dopo effettuate le nomine in servizio permanente e le promozioni a sergente maggiore dei sergenti in rafferma che nell'anno ne acquisiscono titolo.

Le prove di esame e le modalità di espletamento dei concorsi sono fissate dal Ministro della difesa con proprio decreto.

(*È approvato*).

Art. 15.

I richiami e i trattenimenti in servizio ai sensi della presente legge sono disposti nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma dell'Esercito annualmente fissata con la legge di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 16.

Alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 30 mesi di anzianità di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento.

Ai suddetti fini sono valutabili i sergenti che abbiano superato appositi esperimenti effettuati con le modalità stabilite dal Ministero ».

II. — Il primo comma dell'articolo 8 è così sostituito:

« Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiuto le seguenti permanenze minime:

sergente maggiore: 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore:

maresciallo ordinario: 4 anni nel grado;
maresciallo capo: 4 anni nel grado ».

(*È approvato*).

Art. 17.

L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito stabilito dall'articolo 9 sarà raggiunto gradualmente come segue:

7.500 unità dal 1° luglio 1964;
7.800 unità dal 1° luglio 1965;
8.100 unità dal 1° luglio 1966;
8.500 unità dal 1° luglio 1967.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge 3 maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 500 unità.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

I sottufficiali della Marina militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo articolo 22, saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma ».

(*È approvato*).

Art. 19.

Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, sono apportate le seguenti varianti:

I. — Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del nono mese della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo con la data di inizio del secondo anno della stessa ferma ».

II. — L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio, in relazione alla disponibilità dei posti nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18. Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento ».

III. — Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi possono partecipare i sergenti volontari che si trovino nell'ultimo anno della ferma di anni sei ».

(*È approvato*).

Art. 20.

Nel caso in cui dopo le promozioni a secondo capo in servizio permanente dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 27 novembre 1956, n. 1368, rimangono posti disponibili nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente effettivo, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, per la copertura di tali posti, concorsi straordinari per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi, anche li-

mitatamente ad alcune categorie e specialità.

Ai concorsi possono partecipare, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, i sergenti e i secondi capi ammessi alle ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e alle rafferme di cui all'articolo 2.

I concorsi hanno luogo per esami sui programmi di insegnamento dei corsi di istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario.

Per la composizione della Commissione giudicatrice e per la formazione della graduatoria, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 27 novembre 1956, n. 1368.

I vincitori del concorso conservano il grado rivestito e sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

Coloro che superano gli esami finali del corso I.G.P. sono trasferiti in servizio permanente dopo i sottufficiali in servizio permanente del corso di arruolamento successivo a quello di appartenenza.

Nel periodo intercorrente fra l'ammissione al corso I.G.P. e il trasferimento in servizio permanente i sottufficiali vincitori del concorso straordinario restano in servizio con le ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e con le rafferme di cui all'articolo 2.

Essi, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente, prendono posto, nell'ordine della votazione conseguita agli esami finali del corso I.G.P., dopo l'ultimo sottufficiale in servizio permanente del corso di arruolamento successivo a quello di appartenenza. Qualora trattisi di secondi capi da accodare a pari grado già promossi al grado di capo di terza classe, ovvero di sergenti, essi sono preventivamente scrutinati per l'avanzamento al grado superiore con il criterio dell'anzianità risultante dall'ordine di graduatoria dei citati esami finali del corso I.G.P. Le eventuali eccedenze organiche nel ruolo dei capi di terza classe sono riassorbite con la formazione delle prime vacanze.

I vincitori del concorso straordinario assumono anzianità assoluta di grado dalla data di trasferimento in servizio permanente.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima. L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

Ai concorsi possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento volontario a premio con ferma di anni sei dal testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono classificati comuni di prima classe all'inizio del nono mese di ferma e sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno di ferma.

Essi sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18 e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari in ferma sessennale aventi la stessa anzianità di servizio.

Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento.

Ai suddetti volontari si applicano le norme sull'avanzamento, sul trattamento economico e sui premi previsti per i volontari con ferma di anni sei.

Al termine della ferma di anni tre gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano e ottengano la commutazione della predetta ferma in quella di anni sei. In tal caso essi sono aggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianità di ser-

vizio e, in mancanza, al corso dei pari grado aventi anzianità immediatamente successiva.

(*È approvato*).

Art. 22.

Per i sottufficiali già volontari della Marina rimasti in servizio oltre i vincoli di ferma annuale previsti dall'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, il predetto servizio si considera prestato nella rafferma di cui all'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 23.

All'articolo 31 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

I. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

« I comuni ed i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi di tutte le categorie e specialità possono, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, domandare di essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a sei ».

II. — Il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio in qualità di comuni sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma.

I sottocapi raffermati di leva sono promossi sergenti in rafferma, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dalla data di inizio del settimo mese del primo vincolo di rafferma, nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in rafferma, di cui al precedente articolo 18 e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari che abbiano superato il diciottesimo mese di servizio ».

(*È approvato*).

Art. 24.

I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva, durante il quarto vincolo di rafferma annuale, se giudicati idonei, possono essere ammessi a partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei.

I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva delle categorie non previste per il personale volontario possono partecipare al suddetto concorso dopo aver superato il corso di riqualificazione per il trasferimento nelle categorie previste per il suddetto personale volontario.

(*È approvato*).

Art. 25.

L'articolo 23 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento ordinario al grado di sergente può aver luogo, nel personale in servizio di leva, soltanto tra i sottocapi "T. S.", "D" ed "L".

I sottocapi "T. S." sono scrutinati per l'avanzamento quando contano 18 mesi di servizio e non meno di tre mesi di grado.

Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti con decorrenza non anteriore al primo giorno del diciannovesimo mese di servizio.

I sergenti "T. S." possono, al termine della ferma di leva, o entro quattro mesi dalla data di congedo, domandare di esser trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a sei. Essi assumono la denominazione di "sergenti raffermati di leva" e, durante il quarto vincolo di rafferma annuale, possono partecipare al concorso per

il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei.

I sottocapi "L" o "D" sono scrutinati per l'avanzamento quando contano sette mesi di servizio e non meno di tre mesi di grado. Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti con decorrenza non anteriore al primo giorno dell'ottavo mese di servizio.

I sergenti "L" o "D" possono essere scrutinati per l'avanzamento a secondo capo dopo dieci mesi di grado. Lo scrutinio ha luogo a scelta comparativa e la competente Commissione forma una unica graduatoria di merito di tutti i sergenti "L" o "D". Gli idonei sono iscritti in quadro di avanzamento in base a detta graduatoria e sono promossi al grado di secondo capo man mano che risultino disponibili nella forza organica dei secondi capi volontari in rafferma posti che, fino a quando gli stessi sergenti "L" o "D" non siano collocati in congedo, non possono essere ricoperti mediante promozione a secondo capo dei sergenti volontari ai vincoli di rafferma.

La promozione a secondo capo è conferita ai sergenti "L" o "D" con decorrenza dalla data di formazione dei posti disponibili e, in ogni caso, con data non anteriore al primo giorno del diciottesimo mese di servizio.

I sergenti "L" o "D", che, sebbene idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, non abbiano potuto conseguire l'avanzamento stando in servizio di leva, previa conferma del giudizio di idoneità da parte della Commissione di avanzamento, sono promossi secondi capi all'atto del congedo ».

(*È approvato*).

Art. 26.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare stabilito dalla legge di bilancio è aumentato dello 0,5 per cento della forza bilanciata.

Per lo stesso semestre, la forza organica dei sergenti, sottocapi e comuni in ferma volontaria o in rafferma è stabilita come segue:

sergenti volontari	2.300
sergenti raffermati di leva . . .	150
sottocapi e comuni volontari . .	8.400
sottocapi raffermati di leva . .	1.000

(*È approvato*).

Art. 27.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli di prima classe	2.300
marescialli di seconda classe . .	2.800
marescialli di terza classe . . .	3.300
sergenti maggiori	6.600

La ripartizione tra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado dal comma precedente è stabilita con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.000 unità.

La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma o rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 28.

All'assorbimento dei soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe dell'Aeronautica militare alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifica di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, si provvede fino al 31 dicembre 1969 con la metà delle vacanze derivanti nei gradi predetti dalla cessazione dal servizio permanente o

dal collocamento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali in posizione soprannumeraria e dal 1° gennaio 1970 con la metà di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno nei gradi stessi.

È abrogato il secondo comma del citato articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1.

(*È approvato*).

Art. 29.

Alla legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

I. — Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« I sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici sono reclutati tra i primi avieri idonei dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto almeno diciotto mesi di servizio in ferma speciale ».

II. — Il secondo e il quarto comma dell'articolo 3 sono soppressi.

Il corso di perfezionamento previsto dall'articolo 34 delle norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, per la promozione al grado di maresciallo di terza classe è abolito. I marescialli di terza classe, eccezion fatta per gli appartenenti alla categoria musicanti, per essere promossi, devono avere seguìto con esito favorevole, anche nel grado di sergente maggiore, un corso di perfezionamento.

(*È approvato*).

Art. 30.

La promozione a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare ha luogo a scelta.

Per essere valutati i suddetti sergenti debbono aver compiuto almeno tre anni di anzianità di grado e aver superato il corso complementare teorico-pratico.

Coloro che sono giudicati idonei dalla Commissione centrale di avanzamento sono iscritti nel quadro di avanzamento secondo l'ordine della graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa.

I sergenti idonei che non conseguono la promozione sono valutati per altri due anni.

Successivamente, se non promossi, rimangono in servizio sino allo scadere della rafferma in corso e possono essere ammessi, a domanda, ad ulteriori rafferme ai sensi dell'articolo 2 della presente legge ed essere valutati per l'avanzamento ad anzianità ai sensi dell'articolo 3.

I sergenti non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 51 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, contenente norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 31.

In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente, per l'avanzamento dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare, reclutati fino a tutto l'anno 1954, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 32.

È abrogato l'articolo 55 del decreto-legge 3 febbraio 1938 n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

(*È approvato*).

Art. 33.

L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Aeronautica militare stabilito dall'articolo 27 sarà raggiunto gradualmente come segue:

5.100 unità dal 1° luglio 1964;
6.100 unità dal 1° gennaio 1965;
6.600 unità dal 1° gennaio 1966.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica stabilito dall'articolo 27 sarà raggiunto gradualmente come segue:

700 unità dal 1° gennaio 1965;
800 unità dal 1° gennaio 1966;
900 unità dal 1° gennaio 1967;
1.000 unità dal 1° gennaio 1968.

(*È approvato*).

Art. 34.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare con ferma di anni 3, per anticipo della ferma di leva, di giovani in possesso dei requisiti richiesti dalle norme approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni.

L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

I militari arruolati ai sensi del presente articolo sono promossi avieri scelti all'inizio del nono mese di ferma, se giudicati idonei, dopo un periodo formativo ed addestrativo stabilito dal Ministero. Essi, se idonei, possono essere promossi ai gradi di primo aviere e sergente, rispettivamente, dopo almeno 12 e 18 mesi di servizio, sempre che siano stati promossi i parigrado di eguale anzianità provenienti dai reclutamenti volontari effettuati ai sensi delle norme approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni.

Al termine della ferma di 3 anni gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano ed ottengano, dopo il compimento del secondo anno di ferma, l'ammissione a corsi di specializzazione e la commutazione della ferma contratta in quella di anni 4 prevista dalle norme approvate con il citato decreto-legge.

I volontari che abbiano superato tali corsi sono iscritti, col grado posseduto, nei ruoli della categoria di appartenenza seguendo i parigrado di eguale anzianità provenienti dai reclutamenti volontari effettuati ai sensi delle suddette norme e sono ammessi a contrarre le ulteriori ferme e rafferme previste dalle vigenti norme.

Ai militari arruolati volontari per anticipo della ferma si applicano le norme sul trattamento economico e sui premi relativi ai militari in ferma speciale.

(*È approvato*).

Art. 35.

I primi avieri in servizio di leva che, entro il termine stabilito dal Ministero della difesa, ne facciano domanda possono essere ammessi a vincoli annuali di ferma, rinnovabili fino ad un massimo di anni 2, a condizione che siano celibi o vedovi senza prole.

In caso di accoglimento della domanda, essi possono essere promossi al grado di sergente di complemento dopo almeno diciotto mesi di servizio sempre che siano stati promossi i volontari di pari grado ed anzianità di cui al precedente articolo ed essere ammessi, dopo il compimento di almeno ventiquattro mesi di servizio complessivo, alla continuazione della carriera.

Ad essi sono estese le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

Art. 36.

All'onere di lire 735.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 106.000.000), n. 126 (lire

470.000.000) e n. 138 (lire 159.600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.

All'onere di lire 950.100.000 derivante dalla presente legge a carico del semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 115 (lire 208.000.000), n. 138 (lire 159.600.000) e numero 154 (lire 582.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

A L B A R E L L O . Prima di passare all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, mi sia permesso fare una dichiarazione di voto.

Sebbene vi sia stata una discussione seria ed approfondita per quanto concerne il presente disegno di legge, devo dire che rimango esitante e perplesso, nutrendo ancora qualche dubbio.

Innanzi tutto il relatore, senatore Piasenti, ha detto che il preesistente organico di legge non era interamente coperto, e che molti sottufficiali lasciavano il servizio perchè le condizioni non erano allettanti. Quando, però, l'onorevole Sottosegretario ci ha letto il precedente organico di legge non ci ha fornito l'organico effettivo, ma un organico puramente legale.

Si tratta, pertanto, di un dato che ancora ci sfugge, e che non siamo riusciti a conoscere.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non mi è stata prospettata alcuna richiesta in questo senso.

A L B A R E L L O . Purtroppo, le cose ci vengono in mente una alla volta.

Desidero, inoltre, fare un'altra osservazione. Poc'anzi, ho fatto rilevare che, nonostante i mezzi limitatissimi a disposizione delle nostre Forze armate, gli organici degli ufficiali e dei sottufficiali sono sovrabbondanti. Si è cercato di giustificare questo aumento dicendo che è necessario immettere nelle Forze armate degli specialisti, i quali possano contare su certe condizioni di carriera.

Su questo punto potrei anche essere d'accordo, a condizione, però, che ci liberassimo dei pesi morti. Invece, continuiamo ad aumentare il personale, lasciando sopravvivere le parti non rispondenti a reali necessità.

Queste leggi, in sostanza, sono sempre fatte per allargare gli organici, e non per far corrispondere gli organici alle reali necessità.

Un'altra osservazione, che desidero fare, è la seguente: molte volte in questa Commissione abbiano detto che non avremmo migliorato il trattamento degli ufficiali e dei sottufficiali, se prima non avessimo adempiuto ad un elementare dovere, quello di trattare, con carattere prioritario, il problema dell'adeguamento delle pensioni ai superstiti ed ai caduti in servizio, cioè degli ufficiali, sottufficiali e soldati che si feriscono o muoiono nell'adempimento del loro servizio.

Anche nel caso presente, ci troviamo, invece, di fronte a leggi tendenti a migliorare le condizioni di coloro che stanno bene, e non si pensa a mettere a posto coloro che hanno subìto qualche danno. Sarei del parere, quindi, per fare in modo che il servizio militare possa essere adempiuto con tranquillità, di affrontare con assoluta priorità il problema, cui ho accennato.

Un'ultima osservazione: è senz'altro molto interessante tutto quello che si cerca di fare per le Forze armate; però bisogna non dimenticare il momento nel quale tali leggi vengono presentate, discusse ed approvate. Il momento economico del Paese — tutti lo sanno — è estremamente grave, e sembra che lo stesso Ministro del tesoro abbia parlato di situazione vicina al collasso.

Ora, di fronte alla gravità della situazione economica che stiamo vivendo, di fronte alle richieste di categorie molto più bisognose di quelle di cui ci stiamo occupando — abbiamo assistito alla manifestazione degli invalidi civili; v'è il problema ancora aperto della pensione agli ex combattenti della guerra 1915-18; il problema dell'adeguamento dei salari; la questione degli as-

segni familiari; e così via — non mi sento di dire di sì alle richieste di questa pur particolare e benemerita categoria, e, quindi, mi asterrò dal voto.

P A L E R M O . Anche io, desidero fare una dichiarazione di voto.

Ho già detto all'inizio della discussione di nutrire delle perplessità. Tali perplessità, purtroppo, sono rimaste e, pertanto, la mia parte politica si asterrà dalla votazione.

Dal momento che ho la parola, signor Presidente, vorrei rivolgerle anche una preghiera, quella cioè di sottoporci i disegni di legge con un certo anticipo di tempo, in quanto le leggi non si possono approvare dall'oggi al domani.

P R E S I D E N T E . A tale proposito mi scuso con la Commissione, ma devo sottolineare che il provvedimento ha carattere di estrema urgenza. Per tale motivo mi sono permesso di iscriverlo immediatamente all'ordine del giorno. Del resto, si tratta di ragazzi che vengono dal proletariato — non lo dico per fare della demagogia — e che hanno veramente bisogno di trovare una conveniente sistemazione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » (568)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 568, osserva quanto segue: Nulla da eccepire, all'articolo 5, per quel che concerne le indicate coperture, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, a carico dei capitoli corrispondenti ai capitoli 111, 144, 154 (Difesa) e 94 (Finanze) dell'esercizio finanziario 1963-64.

Non può, invece, non rilevarsi che all'onere di lire 2 milioni, per lo stesso periodo, relativo al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza verrebbe fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 1963-64.

Si osserva, al riguardo, che tale capitolo è relativo a spese fisse e obbligatorie e non può ritenersi, pertanto, idoneo ad offrire valida copertura a nuovi oneri, alla stregua del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro subordina il suo assenso all'ulteriore corso del provvedimento al perfezionamento del punto di cui sopra ».

La 1ª Commissione, poi, ha fatto sapere di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

P I A S E N T I , *relatore*. Onorevoli senatori, con regi decreti 2 giugno 1924, n. 931 e 20 luglio 1934, n. 1302, fu attribuita rispettivamente al personale della Marina e dell'Aeronautica avente funzioni di consegnatario di materiali », o di « ufficiale pagatore » una indennità di responsabilità in misura variabile da lire 300 a lire 600 annue.

Con l'unito disegno di legge si provvede ad una congrua rivalutazione dell'indennità e ad estenderla, per ovvie ragioni di parità di trattamento, al personale che disimpegna le stesse mansioni presso l'Esercito e i Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

Le nuove misure sono uguali a quelle stabilite con la legge 31 gennaio 1957, n. 21, per

l'indennità dovuta al personale del Ministero del tesoro avente gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari, cassieri centrali dello Stato, e con la legge 8 agosto 1957, n. 776, per la indennità di maneggio valori spettante ai cassieri e magazzinieri dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In relazione poi all'osservazione espressa nel parere della Commissione finanze e tesoro ritengo fondato il rilievo fatto, e pertanto, in sede di discussione dell'articolo 5, si potrà opportunamente modificare il riferimento al capitolo corrispondente al numero 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64, con l'imputazione al capitolo corrispondente al numero 77 del medesimo stato di previsione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale dipendente dal Ministero della difesa e dal Corpo della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale, è attribuita una indennità mensile di speciale responsabilità nelle seguenti misure:

gestore di cassa o ufficiale pagatore delle direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica; ufficiale pagatore dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica militare, lire 5.000;

agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore di reparti non inferiori al reggimento o alla legione dei carabinieri o della Guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con mansioni di gestore di cassa delle direzioni di commissariato militare nonchè agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o di consegnatario di materiali, compresi i viveri e il vestiario, presso comandi, uffici, stabilimenti e istituti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, determinati con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, lire 3.000.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'indennità mensile di speciale responsabilità di cui all'articolo 1 è attribuita, nella misura di lire 3.000 e alle condizioni previste nello stesso articolo 1, anche al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegnatario di materiali presso comandi, uffici, stabilimenti, laboratori, magazzini e autocentri del Corpo predetto, determinati con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono cumulabili con compensi, premi o soprassoldi comunque previsti allo stesso titolo.

(*È approvato*).

Art. 4.

Sono abrogati la Tabella I, lettera *A*, la Tabella III, lettera *B*, n. 9, la Tabella VI, lettera *A*, del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931; l'articolo 16, primo comma, e la Tabella III, n. 7, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 88.

(*È approvato*).

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai seguenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64:

cap. 111 (Esercito) . . . . L. 15.500.000
cap. 144 (Marina) . . . . » 3.600.000
cap. 154 (Aeronautica) . . . » 2.750.000

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo suddetto relativamente al personale del Corpo della Guardia di finanza, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64.

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per lo stesso periodo relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Al penultimo comma dell'articolo, il relatore, conformemente al suggerimento della Commissione finanze e tesoro, ha proposto un emendamento inteso a sostituire il riferimento al capitolo « 60 » con il riferimento al capitolo « 77 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari